



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2346 / 2017

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA DEL PROGETTO DI CUI AGLI ARTT. 26 E 208 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PRESENTATO DA REMTEC S.R.L. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI MIRA, VIA BASTIETTE 23.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;

- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme".

Visti inoltre in materia di VIA

- ix. il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che reca "Norme in materia ambientale", ed in particolare: il titolo III della parte II che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale; il capo IV del titolo I della parte IV che disciplina le "autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti; la parte III recante disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento, la parte V titolo I che disciplina le emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- x. l'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianto;
- xi. la legge regionale 26 marzo 1999 n.10 "Valutazione d'impatto Ambientale;
- xii. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle Province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
- xiii. la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al punto 7 lett. zb) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento delle procedure di VIA ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- xiv. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n. 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione.
- xv. la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale;
- xvi. l'art.22 della succitata legge regionale che prevede:
 - al comma 1, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore, di far espletare alle commissioni VIA provinciali le proprie funzioni fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art.21 della stessa e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge avvenuta in data 22 febbraio 2016;
 - al comma 2 di applicare le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999 n.10 alle procedure avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 4/2016 o avviate nelle more degli adempimenti di cui all'art.21 della legge n.4/2016;
- xvii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120".
- xviii. la D.G.R.V. del 9 dicembre 2014 n. 2299 recante "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida Metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".
- xix. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997.

Visti inoltre in materia di gestione rifiuti:

- i. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”;
- ii. l’art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- iii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- iv. la Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” che integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33;
- v. l’art. 6, comma 1, lettera b) della succitata L.R n. 3/2000 a norma del quale compete alle province del Veneto l’approvazione dei progetti relativi a impianti per il recupero di rifiuti speciali di cui al D.lgs 152/006 e ss.mm.ii.;
- vi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- vii. la DGRV n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- viii. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- ix. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- x. la DGRV n.1060 del 24.06.2014 che detta le modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti D.lgs n.152/2006 e s.m.i.;
- xi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xii. la nota della Regione Veneto, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. 19201 del 06.03.2017, avente ad oggetto “*Primi indirizzi in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla luce delle circolari ministeriali in data 01.07.2016 n. 10045 e in data 28.07.2016 n. 11415. Trasmissione provvedimento AIA regionale*”.

Visti inoltre in materia di tutela delle acque

- i. la parte III sezione II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. reca sulla tutela delle acque dall’inquinamento ed in particolare l’articolo 124 del decreto stesso che reca Criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- ii. il decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia,
- iii. il decreto interministeriale 16 dicembre 1998 recante integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini;
- iv. il decreto interministeriale 9 febbraio 1999 concernente i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia;
- v. il decreto interministeriale 26 maggio 1999 concernente l’individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

- vi. il decreto interministeriale 30 luglio 1999 recante i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia.
- vii. il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata – secondo il quale compete al Presidente della Provincia la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;
- viii. l'articolo 2, comma 3 del Decreto Legge 29 marzo 1995, n. 96 convertito nella legge 31 maggio 1995, n. 206 “ secondo cui (...) Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale”;
- ix. la deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n.107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- x. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative;
- xi. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- xii. l'articolo 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle acque che detta norme in materia di *acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.*

Visti inoltre in materia di tutela dell'atmosfera:

- i. l'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- ii. il Tavolo Tecnico Zonale che nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I.

Visti in merito all'intervento edilizio

- i. gli strumenti urbanistici del Comune di Mira, vigenti ed adottati;
- ii. le leggi nazionali e regionali vigenti in materia edilizio urbanistica;
- iii. il DPR 380/2001 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- iv. la L.R.11/2004, art. 18 bis “interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali”;
- v. le NTA del PRG vigente del Comune di Mira e in particolare l'art. 13 bis “zone territoriali omogenee D4” e l'art. 25 “modalità attuazione del piano regolatore generale” (comma 4).

Vista l'istanza acquisita agli atti della Città Metropolitana di Venezia con prot. n. 95843 del 23.11.2015 con la quale la società REM-TEC., con sede legale in via Insbruck 33, Bolzano(BZ), ha chiesto il giudizio di compatibilità ambientale e la contestuale approvazione del progetto e autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale a norma degli artt. 23 e 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti inerti, da realizzarsi in via Bastiette 23, in comune di Mira.

Constata che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lett. zb) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica VIA di cui all'art.20 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- ii. la società Rem-tec s.r.l. ha chiesto in maniera volontaria l'attivazione della procedura di VIA e contestuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale a norma degli artt.'art. 23, 26 e 208 e del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- iii. è comunque possibile l'espletamento della procedura di VIA e contestuale approvazione del progetto qualora richiesto in modo volontario dalla società proponente;
- iv. l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;
- v. Nello specifico le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale richieste con l'istanza sono:
 - a. approvazione del progetto di competenza della Città metropolitana di Venezia;
 - b. autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in corpo idrico superficiale di competenza della Città metropolitana di Venezia e nulla osta idraulico di competenza del Consorzio di bonifica Acque Risorgive sul medesimo scarico;
 - c. autorizzazione alle emissioni in atmosfera di competenza della Città metropolitana di Venezia;
 - d. intervento edilizio diretto di competenza del Comune di Mira;
 - e. parere di conformità in ordine agli adempimenti igienico-sanitari e di sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza di ULSS 13 ora ULSS 3 Serenissima;
 - f. parere conformità ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 (regole tecniche e criteri di prevenzione incendi) di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- vi. con numero di serie 01141054303857 del 13.10.2015 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo per l'istanza e con numero di serie 01141054303857 del 13.10. 2015 per il presente provvedimento ai sensi del D.P.R. 642/1972 come modificato con la L. 147/2013.

Dato atto che in merito al procedimento di VIA e contestuale approvazione del progetto di recupero rifiuti:

- i. nell'istanza protocollo n. 95843 del 23.11.2015 la società Rem-Tec s.r.l. ha comunicato il deposito del progetto, dello studio d'impatto ambientale e della documentazione relativa all'approvazione del progetto nel comune interessato e presso i soggetti competenti in materia nonché la data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art.24 del D.lgs 152/2006 fissata per il giorno 27.11.2015 sul "Il Gazzettino";
- ii. il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati presentati al pubblico in data 15.12.2016;
- iii. in data 09.12.2015 sono stati introdotti il progetto ed il S.I.A. all'esame della Commissione V.I.A.;
- iv. in data 20.01.2016 si è svolta la conferenza dei servizi istruttoria di cui al verbale protocollo n. 9284 del 04.02.2016 con gli enti interessati al rilascio di autorizzazioni, nullaosta, assensi comunque denominati utili alla realizzazione del progetto, nell'ambito della quale è emersa la necessità di valutare preliminarmente l'ammissibilità dell'intervento diretto sotto il profilo urbanistico-edilizio;
- v. con nota protocollo n. 6948 del 28.01.2016 la Città metropolitana di Venezia, in accordo con quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 20.01.2016, ha chiesto alla società Rem-Tec s.r.l. di integrare l'istanza con la documentazione necessaria prevista dal regolamento edilizio comunale e dalla normativa edilizio urbanistica regionale, e nazionale, in analogia a interventi soggetti a permesso di costruire, per la verifica della conformità a quanto previsto dall'art.25 comma 4 delle NTA del PRG vigente e dall'art.18-bis della LR 11/2004;
- vi. nella succitata nota n. 6948/2016 sono stati sospesi i termini del procedimento in attesa della documentazione richiesta;

- vii. con nota protocollo n. 37549 del 29.04.2016 la società Rem-Tec ha trasmesso al comune di Mira e alla Città metropolitana di Venezia la documentazione richiesta in materia urbanistico-edilizia relativa all'accertamento della conformità urbanistica riavviando così i termini del procedimento;
- viii. con nota protocollo n. 45942 del 26.05.2016, a seguito dell'esame della documentazione allegata all'istanza e agli esiti della conferenza dei servizi del 20.01.2016, sono state richieste delle precisazioni e delle integrazioni in merito alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, al rumore e ad altri aspetti, inviate alla Società Rem-Tec
- ix. in data 15.06.2016 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA;
- x. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 54596 del 17.06.2016 la società Rem-tec s.r.l. ha chiesto una proroga per la presentazione della documentazione richiesta, concessa da questa Amministrazione con nota protocollo n. 59471 del 04.07.2016;
- xi. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 45942 del 25.08.2016 la ditta Rem-Tec s.r.l. ha inviato la documentazione integrativa richiesta;
- xii. in data 27.09.2016 si è svolta una riunione tecnica, di cui al verbale protocollo n. 85349 del 06.10.2016, con Arpav, comune di Mira, referente di progetto all'interno della Commissione VIA, per l'esame della documentazione integrativa pervenuta rilevando numerose criticità in ordine alle risposte fornite dalla società in merito alla gestione dei rifiuti;
- xiii. in data 28.10.2016 si è svolta quindi una riunione con la società Rem-Tec, il comune di Mira, ARPAV e Città metropolitana di Venezia, di cui al verbale protocollo n. 96523 del 15.11.2016 per ottenere i chiarimenti necessari in ordine alle criticità rilevate nella gestione dei rifiuti nella seduta del 27.09.2016 e del traffico indotto dall'intervento;
- xiv. con nota protocollo n. 93604 del 04.11.2016 la Città metropolitana di Venezia ha inviato ad ANAS copia dello studio d'impatto ambientale per la parte relativa all'analisi del traffico per le opportune valutazioni in merito al traffico indotto dall'intervento sulla strada statale n. 309 "Romea";
- xv. con determina protocollo n. 96763 del 15.11.2016 è stata disposta la proroga del procedimento in ragione della complessità degli approfondimenti da eseguire in merito agli impatti generati dall'attività sulla viabilità comunale e statale, fissando al 21.01.2017 il termine per la conclusione del procedimento;
- xvi. in data 14.11.2016 si è svolta un'ulteriore riunione con la società rem-tec, di cui al verbale protocollo n. 102978 del 06.12.2016 al fine di completare la disamina dei punti critici rilevati nella documentazione integrativa di cui al protocollo n. 45942/2016;
- xvii. con note protocollo n. 108896 e 108827 del 23.12.2017, protocollo n. 109098; 109122,109099 del 27.12.2016 e protocollo n. 4037 del 17.01.2017 la società Rem.tec ha inviato delle ulteriori integrazioni alla luce dei chiarimenti richiesti nelle riunioni tecniche del 28.10.2016 e del 14.11.2016;
- xviii. nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non incidenza ambientale, relativa all'intervento in parola;
- xix. la Commissione VIA nella seduta del 22.03.2017 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale, acquisito agli atti con protocollo n° 26603 del 28.03.2017;
- xx. in data 29.03.2017 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi degli artt. 25 c. 3 e 208 del D.lgs n. 152/06 e della L. 241/90, di cui al verbale protocollo n. 34460 del 19.04.2017, che ha approvato il progetto presentato con prescrizioni.

Acquisiti agli atti i pareri e le autorizzazioni formulati dai seguenti enti:

- i. Consorzio di bonifica Acque Risorgive: nulla osta idraulico recante protocollo n 340 del 13.01.2016, acquisito agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 1898 del 13.01.2016;

- ii. AULSS n. 13: parere igienico sanitario recante protocollo n. 3.4/61402 del 08.09.2016 in merito agli aspetti igienico sanitari, acquisito agli atti con protocollo n. 77844 del 09.09.2016 e prot. 26608 del 28.03.2017;
- iii. VVF: parere di conformità relativamente alle norme, regole tecniche e ai criteri di prevenzione incendi recante protocollo n. 1132 del 17.01.2017 ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 27515 del 29.03.2017;
- iv. Comune di Mira: parere favorevole con prescrizioni in merito alla conformità urbanistica e all'intervento edilizio diretto recante protocollo n. 4645 del 31.01.2017 ed acquisto agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 8405 del 01.02.2017.

Ritenuto di fare proprio:

- i. il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla commissione VIA in data 22.03.2017 ed acquisito agli atti della Città metropolitana di Venezia con prot. n. 26603 del 28.03.2017 allegato al presente provvedimento quale parte integrante **Allegato A1**;
- ii. le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del di cui all'art.25 c.3 e dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L. 241/9, acquisito agli atti con protocollo n. 34460 del 19.04.2017 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- iii. i pareri e le prescrizioni dei sopracitati enti;

DETERMINA

1. Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole** in merito al progetto presentato dalla società REM TEC, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA con prot. n. 95843 del 23.11.2015 e successivamente integrato relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e di rifiuti speciali inerti in comune di Mira, via Bastiette 23, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 26603 del 28.03.2017.
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e di rifiuti speciali inerti in comune di Mira acquisito agli atti con protocollo n. 95843 del 23.11.2015 e successivamente integrato.
3. E' **approvato** ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e ai sensi dell'art.23 della L.R 3/2000 il progetto presentato dalla ditta Rem-Tec con sede legale in via Innsbruck Bolzano (BZ) CF 02624840217 relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti in via Bastiette 23, foglio 34: mapp. 250, mapp. 304 parzialmente per lo svolgimento delle operazioni ed attività di cui al punto 9.17 del presente provvedimento, nelle aree meglio identificate nella **planimetria** allegata al presente provvedimento **Allegato A2**, che ne costituisce parte integrante.
4. La ditta Rem-tec srl è **autorizzata** a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e ss.mm.ii., alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali dello stabilimento di cui è titolare.
5. La società Rem-Tec è altresì **autorizzata** secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale citata, allo scarico nel canale di scolo Finarda, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. La società Rem-tec s.r.l è **autorizzata** alle emissioni diffuse provenienti dalle attività esercitate in impianto.
7. E' **assentito** l'intervento edilizio diretto.
8. Si riportano di seguito suddivise per matrice **le prescrizioni** che la società Rem-tec dovrà rispettare:

A) Compatibilità ambientale

- 9.1 le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti e dei prodotti ottenuti attraverso le operazioni di recupero non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione. Si dovrà prestare particolare attenzione a evitare pratiche di mera diluizione nella gestione dei fanghi del trattamento acque di lavaggio, su cui potenzialmente si è concentrata la contaminazione dei rifiuti delle sezioni di lavaggio
- 9.2 Prima dell'avvio alle operazioni di recupero, dovrà essere valutata l' idoneità dei rifiuti ad essere utilmente recuperati, in relazione alle caratteristiche che realmente possiedono; ciò al fine di evitare l'avvio forzato al recupero di rifiuti non idonei che viceversa dovrebbero essere destinati allo smaltimento. Tali considerazioni sono valide anche per il passaggio da una linea di trattamento all'altra.
- 9.3 Con riferimento alla sezione "Affinamento merceologico, formazione di prodotti commercializzabili" i materiali sottoposti a tale attività devono essere stati già sottoposti al test di cessione DM 5/2/98, per verificare la cessazione della qualifica di rifiuto. Il miglioramento a calce e cemento e la stabilizzazione con leganti idraulici dovranno comportare una successiva ulteriore verifica della cedibilità mediante test di cessione.
- 9.4 I prodotti, ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, per i quali non siano stati forniti riferimenti tecnici a norme standardizzate, ma solamente a requisiti tecnici e capitolati non cessano la qualifica di rifiuto. Per tali rifiuti dovrà essere presentato apposito progetto per la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso da valutarsi mediante richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata.
- 9.5 Si dovrà inoltre prestare particolare attenzione a evitare pratiche di mera diluizione nella gestione dei fanghi del trattamento acque di lavaggio, su cui potenzialmente si è concentrata la contaminazione dei rifiuti delle sezioni di lavaggio.
- 9.6 relativamente alle vasche in calcestruzzo interrate per la raccolta delle acque dei piazzali, sia verificato lo stato di fatto e la capacità di tenuta prima della loro riattivazione. Di tale verifica dovrà esserne dato riscontro nel collaudo dell'impianto.
- 9.7 In fase di cantiere: siano stoccati all'interno del capannone i materiali che possano dare origine ad inquinamenti delle acque a causa di eventi accidentali o per azione di dilavamento delle acque meteoriche così da evitare contaminazione delle acque meteoriche.
- 9.8 tutti gli accessi e i regressi interessanti l'impianto dovranno avvenire dalla SS Romea 309.
- 9.9 la relazione annuale del piano di monitoraggio dovrà contenere anche i quantitativi annuali di rifiuti trattati e rifiuti prodotti come da MUD oltre alle componenti già individuate nel quadro sinottico del piano di monitoraggio. La relazione dovrà essere inviata entro il 30.04 di ogni anno via pec alla città metropolitana di Venezia.

B) Titolo edilizio: intervento edilizio diretto

- 9.10 In corrispondenza dell'accesso all'area oggetto di intervento sia previsto un allargamento del ponte carraio esistente al fine di garantire idoneo raggio di curvatura per l'accesso di automezzi di ogni tipo, mezzi di soccorso inclusi, per evitare di invadere il senso opposto di marcia, previo necessario parere/nulla osta/concessione del competente consorzio di bonifica. A tal fine prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentato apposito progetto al comune di Mira e al Consorzio di bonifica Acque Risorgive per il necessario parere di competenza. Copia della documentazione dovrà essere trasmessa via PEC anche alla Città Metropolitana di Venezia.
- 9.11 Tutti gli accessi e i regressi interessanti l'impianto dovranno avvenire dalla SS Romea 309.
- 9.12 Per i mezzi in uscita da via Bastiette sia previsto l'obbligo di svolta a destra con l'installazione a cura della società Rem-Tec di apposita cartellonistica da concordarsi con il comune di Mira.
- 9.13 Sia integrato il piano di gestione operativa prevedendo idonea informazione ai conducenti dei mezzi in merito all'obbligo di non effettuare la svolta a sinistra per raggiungere l'impianto provenendo dalla

Romea in direzione sud, ma di utilizzare la rotatoria posta più a nord per invertire il senso di marcia ed effettuare quindi l'ingresso in via Bastiette con svolta a dx.

9.14 Sia ripristinato e riprofilato il manto e sottofondo stradale sul tratto che va dalla confluenza nella SS 309 Romea sino all'innesto della strada di accesso all'area Biokomp (per una superficie di 1550 mq circa) in modo da consolidarne la fondazione e ricavare una carreggiata, a doppio senso di marcia, di larghezza minima pari a 6 metri, tre per ogni direzione di marcia. Al fine di minimizzare i cedimenti del pacchetto stradale si prevede l'utilizzo di geogriglie stradali bidirezionali di rinforzo di resistenza adeguate ai carichi previsti. La riprofilatura del tracciato stradale dovrà avvenire sfruttando superfici in disponibilità dell'amministrazione comunale sul lato ovest (centro commerciale) dell'attuale sede stradale. La via Bastiette, sistemata come descritto in precedenza, per il tratto che va dall'ingresso dell'impianto di recupero all'ingresso utilizzato dai mezzi pesanti al servizio del centro commerciale, ovvero quel tratto di strada che sarà presumibilmente utilizzato dai soli mezzi pesanti destinati all'impianto della Rem-Tec, sarà mantenuta regolarmente con oneri a carico di Rem-Tec nella misura di 50 mq annui. Prima dell'avvio dell'attività a garanzia degli impegni sopra indicati, dovrà essere presentata al comune di Mira-Settore lavori pubblici-, idonea polizza fidejussoria di importo pari a 3.000,00 euro.

9.15 Dovrà inoltre essere trasmessa idonea documentazione fotografica al comune di Mira attestante lo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori di ripristino e riprofilatura della strada di cui al punto elenco precedente.

C) Gestione rifiuti

9.16 La società Rem-Tec s.r.l è autorizzata al recupero di rifiuti a matrice inorganica, finalizzato alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) e più precisamente:

- aggregati non legati e aggregati migliorati a calce e cemento per rilevati e sottofondi stradali conformi alle norme **UNI 13242 e UNI 14227**;
- aggregati non legati per calcestruzzo conformi alle norme **UNI 12620**;
- aggregati per miscele bituminose conformi alle norme **UNI 13043**,

presso l'impianto sito in via Bastiette, 23 a Mira (VE).

9.17 Le operazioni autorizzate, finalizzate alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) di cui al precedente punto, nonché alla produzione di rifiuto CER 19.12.09, costituito da frazioni inerti terrose/litoidi idoneo per l'avvio a recupero presso impianti terzi, sono le seguenti:

MESSA IN RISERVA di rifiuti in ingresso e di rifiuti prodotti dall'attività e destinati a ulteriori trattamenti in impianto ("intermedi di lavorazione" codificati con CER 19.12.09) **[R13]**;

ACCORPAMENTO inteso come unione di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto per l'avvio a recupero presso impianti terzi di recupero **[R12]**;

LAVORAZIONI MECCANICHE consistenti in accorpamento/miscelazione, selezione, frantumazione, vagliatura, per l'ottenimento dei prodotti di cui al precedente punto 9.1 **[R5]** oppure rifiuti da sottoporre a ulteriori trattamenti in impianto o presso impianti terzi di recupero **[R12]**;

LAVAGGIO consistente in accorpamento/miscelazione, lavaggio e separazione granulometrica per l'ottenimento dei prodotti di cui al precedente punto 9.1 **[R5]** oppure rifiuti da sottoporre a ulteriori trattamenti in impianto o presso impianti terzi di recupero **[R12]**;

BIOPILA consistente in accorpamento/miscelazione, trattamento in biopila per l'ottenimento di prodotti di cui al precedente punto 9.1 **[R5]** oppure rifiuti da sottoporre a ulteriori trattamenti in impianto o presso impianti terzi di recupero **[R12]**;

MIGLIORAMENTO A CALCE E CEMENTO consistente in accorpamento/miscelazione di rifiuti, aggiunta di leganti idraulici ed eventuale riduzione volumetrica per l'ottenimento dei prodotti di cui al precedente punto 9.1 **[R5]**;

MESSA IN RISERVA/DEPOSITO PRELIMINARE di rifiuti prodotti dall'attività e destinati a recupero/smaltimento presso impianti terzi **[R13] [D15]**, da svolgersi nelle aree funzionali identificate nella **planimetria** allegata.

9.18 Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata, e non in contrasto con il presente provvedimento, si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica.

9.19 I lavori descritti dal progetto devono essere avviati entro 1 anno dalla data del presente provvedimento, e gli stessi devono essere conclusi entro 3 anni.

9.20 La Ditta con anticipo di **almeno 30 giorni** rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto, deve prestare le garanzie finanziarie ai sensi del D.Lgs 152/2006, L.R. 3/2000, la DGRV n. 2721/2014. La deve essere prestata mediante contratto obbligatoriamente conforme al fac-simile trasmesso contestualmente al presente provvedimento. L'importo complessivo è di € 3.640.000,00= tremilioneiseicentoquarantamila/00.

La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

9.21 Entro il medesimo termine dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento RCI prestata per un importo pari a € 3.000.000. Dovrà inoltre pervenire a questa Amministrazione copia della quietenza di pagamento della medesima entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo annuale.

9.22 L'avvio dell'esercizio provvisorio, a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento, è subordinato alla preventiva formale accettazione da parte di questa Amministrazione della fideiussione prestata secondo quanto sopra disposto, alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della L.R. 3/2000 e a quanto sotto riportato:

- a. dichiarazione attestante la chiusura di altra attività presente all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto o di realizzazione di altro accesso e viabilità indipendente;
- b. dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato comprensivi dei lavori di allargamento del ponte d'accesso e della sistemazione di via Bastiette secondo quanto prescritto ai punti 9.10 e 9.14;
- c. attestazione di avvenuta presentazione al Comando Provinciale di Venezia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs 139/2006.
- d. collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate;
- e. comunicazione della data di avvio dell'impianto;
- f. comunicazione della nomina del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2006;
- g. piano di collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo cronoprogramma.

Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo dovranno essere comunicate a questa Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia con congruo anticipo.

- h. aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente provvedimento:
 - le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
 - le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
 - le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
 - le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto.
- i. autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità.

9.23 Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio, allegando il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto; dovranno essere

altresi specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000. Al collaudo dovranno essere allegati gli esiti delle analisi dei rifiuti in ingresso alla linea di lavaggio, come riportato ai successivi punti 9.36, 9.37 e 9.38 al fine di valutare una eventuale riduzione del numero di analisi.

9.24 Nell'esercizio provvisorio, la società Rem-Tec s.r.l. ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

9.25 Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili in impianto sono quelle individuate nella tabella di cui all'**allegato A3**. Ciascun rifiuto può essere sottoposto a diverse operazioni R12 in serie, ed eventualmente a una operazione R5 finale, solamente nel rispetto della tabella in riferimento al codice CER del rifiuto in ingresso.

La causale R5 è da applicare solamente nei casi di produzione di EoW.

9.26 Gli intermedi di lavorazione esitati da un trattamento e indirizzati a un altro trattamento sempre in impianto, costituiti da matrici inerti terrose/litoidi, dovranno essere codificati con CER 191209.

9.27 Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12 o R5, dovrà essere dato riscontro, nel registro di carico e scarico, con modalità idonee ad identificare la specifica operazione con riferimento al punto 9.17.

9.28 La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13) e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), compresi gli intermedi di lavorazione (R13), non può superare le **18.200 t**.

9.29 La potenzialità annua di trattamento intesa come quantità di rifiuti in ingresso all'impianto è di 100.000 t/anno così suddivise:

- 60.000 t/anno rifiuti urbani da spazzamento stradale e pulizia caditoie destinabili a lavaggio
- 40.000 t/anno rifiuti speciali non pericolosi.

La potenzialità massima annua e giornaliera per le operazioni di recupero R5 è la seguente:

Operazione	t/anno	t/giorno
Lavaggio R5 rifiuti urbani CER 20.03.03 e 20.03.06	60.000	200
Lavaggio R5 rifiuti speciali	16.000	200
Lavorazioni meccaniche R5	8.000	900
Biopila R5	16.000	65

La potenzialità massima delle lavorazioni relative al miglioramento a calce e cemento corrisponde a quella della linea di trattamento dalla quale esita il rifiuto da migliorare.

Prescrizioni inerenti i rifiuti in ingresso

9.30 Le verifiche analitiche ed i criteri di accorpamento/miscelazione dei rifiuti in ingresso a ciascun trattamento sono riportati nella tabella seguente. Se non sono rispettati i criteri di accorpamento/miscelazione, i rifiuti devono essere trattati separatamente.

Trattamento	Analisi rifiuti in ingresso al trattamento	Criteri di accorpamento/miscelazione
Accorpamento per l'avvio a terzi R12	Classificazione di non pericolosità per tutti i rifiuti (Metalli pesanti, Idrocarburi, IPA ed ulteriori parametri sulla base del processo di produzione del rifiuto)	Rifiuti con le stesse caratteristiche in riferimento ai limiti imposti dall'impianto di destino

	Test di cessione All 3 DM 5/2/1998, se richiesto in ingresso all'impianto di destino	
Lavorazioni meccaniche R12/R5	Classificazione di non pericolosità per tutti i rifiuti (Metalli pesanti, Idrocarburi, IPA ed ulteriori parametri sulla base del processo di produzione del rifiuto) Test di cessione All 3 DM 5/2/1998	Rifiuti non contaminati o, qualora contaminati, rifiuti con stesse caratteristiche di contaminazione in riferimento ai limiti previsti in uscita
Lavaggio R12/R5	Classificazione di non pericolosità per tutti i rifiuti (Metalli pesanti, Idrocarburi, IPA ed ulteriori parametri sulla base del processo di produzione del rifiuto) Si vedano i punti 9.36 e 9.37	Rifiuti urbani (CER 20.03.03 e 20.03.06): accorpamento sempre ammesso. Rifiuti speciali (CER diversi da 20.03.03 e 20.03.06): rifiuti con stesse caratteristiche di contaminazione in riferimento ai limiti previsti in uscita
Biopila R12/R5	Classificazione di non pericolosità per tutti i rifiuti (Metalli pesanti, Idrocarburi, IPA ed ulteriori parametri sulla base del processo di produzione del rifiuto). Analisi ai sensi della Tabella 1, colonna B, in All. 5 alla Parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006, per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto. Test di cessione All 3 DM 5/2/1998.	Conformità al test di cessione All 3 DM 5/2/1998, ad eccezione del parametro COD. Con riferimento ai limiti di Tabella 1, colonna B, in All. 5 alla Parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006: a. per i contaminanti di origine petrolifera*, rispetto della colonna B. Per tutti gli altri contaminanti presenti, gli eventuali superamenti di col B tab. 1 All. 5 D.Lgs 152/2006 sul tal quale devono riguardare gli stessi parametri; b. per i contaminanti di origine petrolifera*, superamento di colonna B per almeno un parametro. Per tutti gli altri contaminanti presenti, gli eventuali superamenti di col B tab. 1 All. 5 D.Lgs 152/2006 sul tal quale devono riguardare gli stessi parametri. *Si intende per “contaminanti di origine petrolifera” in questa tabella, tutte le voci di cui ai paragrafi “aromatici”, “aromatici policiclici”, “idrocarburi” in Tabella 1, All. 5 alla Parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006.
Miglioramento a calce e cemento R5	Classificazione di non pericolosità per tutti i rifiuti (Metalli pesanti, Idrocarburi, IPA ed ulteriori parametri sulla base del processo di produzione del rifiuto) Test di cessione All 3 DM 5/2/1998	Rifiuti non contaminati

- 9.31 Qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, prima di essere avviati ai trattamenti in accordo con i criteri di cui al punto precedente, il test di cessione di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 dovrà essere integrato, per i parametri tipizzanti non ivi ricompresi, con la verifica del rispetto dei limiti di tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006; se i rifiuti sono sottoposti a mero accorpamento (R12) per essere destinati a successivo recupero presso impianti terzi, essi dovranno essere caratterizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti della Col. B per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto.
- 9.32 Fermo restando quanto previsto al precedente punto, per il recupero di miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela, al fine di garantire quanto previsto al punto 9.55;
- 9.33 I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche e le caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- 9.34 I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
- 9.35 E' ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione di non pericolosità di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012.
- 9.36 In merito alla linea di lavaggio dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e pulizia caditoie, durante l'esercizio provvisorio, sui rifiuti in ingresso al trattamento dovranno essere effettuati la classificazione di non pericolosità e il test di cessione di cui all'all. 3 al D.M. 05/02/1998. In fase di esercizio definitivo, sulla base degli esiti delle analisi svolte durante l'esercizio provvisorio, potrà essere valutata la riduzione della tipologia e frequenza delle analisi.
- 9.37 In merito alla linea di lavaggio rifiuti speciali, sui rifiuti in ingresso prima del loro accorpamento/miscelazione, oltre alla classificazione di non pericolosità, dovrà essere effettuato il test di cessione di cui all'all. 3 al D.M. 05/02/1998. In fase di esercizio definitivo, sulla base degli esiti delle analisi svolte durante l'esercizio provvisorio, potrà essere valutata la riduzione della tipologia e frequenza delle analisi.
- 9.38 In merito alla linea di lavaggio sia urbani che speciali, il test di cessione dovrà essere effettuato su tutte le frazioni in uscita dal trattamento e non solo sulla matrice fine. In fase di esercizio definitivo, sulla base degli esiti delle analisi svolte durante l'esercizio provvisorio, potrà essere valutata la riduzione del numero di analisi.

Prescrizioni inerenti i prodotti/rifiuti in uscita

- 9.39 Al fine di cessare la qualifica di rifiuto per produzione di **aggregati non legati e aggregati migliorati a calce e cemento per rilevati e sottfondi stradali** devono essere accertate le seguenti condizioni:
- i. gli aggregati non legati dovranno rispettare il test di cessione di cui all'All. 3 del DM 05.02.1998 e le norme tecniche di riferimento **UNI EN 13242** ed essere utilizzati direttamente tal quali senza aggiunta di leganti;

- ii. per gli “aggregati migliorati a calce e cemento”:
 - 1. prima dell’aggiunta del legante i rifiuti sciolti dovranno rispettare il test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998, e le norme tecniche di riferimento **UNI EN 13242**;
 - 2. dopo l’aggiunta del legante (nell’installazione o fuori di essa) gli “aggregati migliorati a calce e cemento” dovranno rispettare il test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998 e le norme tecniche di riferimento **UNI EN 14227**;

il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³.

9.40 Al fine di cessare la qualifica di rifiuto con produzione di **aggregati non legati per calcestruzzo**, gli aggregati non legati dovranno rispettare le norme tecniche di riferimento **UNI EN 12620**; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³.

9.41 Al fine di cessare la qualifica di rifiuto con produzione di **aggregati per miscele bituminose**, gli aggregati non legati dovranno rispettare le norme tecniche di riferimento **UNI EN 13043**; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³.

9.42 I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, per i quali non siano stati forniti riferimenti tecnici a norme standardizzate, ma solamente a requisiti tecnici e capitolati non cessano la qualifica di rifiuto. Per tali rifiuti dovrà essere presentato apposito progetto per la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso con richiesta di modifica della presente autorizzazione.

9.43 I rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto, stoccabili presso l’impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 9.28, sono identificati con CER 19.12.xx. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall’attività autorizzata, diversi da quelli di cui all’elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un’etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 9.28. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all’ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati, allegando copia del documento di trasporto del rifiuto in ingresso nel quale sono stati rinvenuti e comunicando le modalità di gestione.

9.44 I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio”, prodotti dall’impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da schede tecniche e/o analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, al fine della classificazione come pericolosi/non pericolosi, in accordo con il successivo punto.

Tutti i rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, dovranno essere sottoposti agli accertamenti previsti, a livello normativo o prescrittorio, in funzione della specifica destinazione. I rifiuti prodotti dall’impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.

9.45 I rifiuti prodotti in impianto e destinati al recupero presso terzi in filiere di produzione che richiedano sul “cessato rifiuto” il rispetto dei limiti del test di cessione di cui all’All. 3 al DM 05.02.98, dovranno essere sottoposti al medesimo test di cessione prima del conferimento.

9.46 In caso di superamenti nelle analisi riportate al precedente punto, i rifiuti dovranno essere destinati a impianti dotati di tecnologia idonea alla rimozione della contaminazione.

9.47 Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio.

9.48 Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l’ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l’impianto ed esibita a richiesta dell’organo di controllo.

- 9.49 Deve essere conservata in impianto, a disposizione degli Enti di controllo, la certificazione analitica attestante la conformità ambientale e tecnica dei “cessati rifiuti” unitamente ai relativi verbali di campionamento.
- 9.50 I rifiuti derivanti dall’attività dovranno essere avviati al recupero/smaltimento presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 9.51 I rifiuti sottoposti all’operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un’operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
- 9.52 I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell’impianto alla sola operazione di stoccaggio se l’impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell’inserimento formale, dell’impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l’impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- 9.53 Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell’organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 9.54 I fanghi codificati con CER 1908XX provenienti dall’impianto di depurazione delle acque di lavaggio dovranno essere destinati a smaltimento/recupero presso altro impianto e non reimmessi all’interno delle linee di trattamento.

Prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti

- 9.55 In particolare, i rifiuti in ingresso finalizzati alla produzione in impianto di aggregati conformi alle norme UNI EN 13242, 14227, 12620 e 13043 devono già possedere le caratteristiche geotecniche compatibili con le citate produzioni; i rifiuti in ingresso finalizzati alla produzione in impianto di rifiuti CER 19.12.09 destinati al recupero presso impianti terzi devono già possedere le caratteristiche geotecniche compatibili con la produzione dei “cessati rifiuti” ivi prodotti.
- 9.56 Per casi non rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei punti specificati nell’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione, il responsabile tecnico, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso all’impianto, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimandone l’attitudine ad ottenere frazioni inerti di adeguate caratteristiche geotecniche, oltre a verificare le analisi in ingresso come riportato nella tabella al punto 9.30. La valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti considerazioni, anche basate su prove di laboratorio, e deve, tra l’altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all’utilizzabilità dei prodotti da esso derivati. Tale documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni.
- 9.57 Non è consentita l’operazione di pretrattamento costituita da disidratazione mediante aggiunta di leganti finalizzata a rendere il rifiuto (o la miscela di rifiuti) recuperabile, effettuata sia al fine dell’avvio a terzi che ad altre linee interne all’impianto.

Prescrizioni inerenti lo stoccaggio

- 9.58 I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai prodotti e dalle materie prime presenti nell’impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.

- 9.59 La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fase di movimentazione e di stoccaggio.
- 9.60 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 9.61 Per i rifiuti stoccati in cassoni, cumuli, box o piazzale, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
- 9.62 Ciascuna singola area di stoccaggio di rifiuti singoli o accorpati dovrà essere dotata di cartellonistica fissa con l'indicazione della sigla identificativa in conformità alla planimetria autorizzata. Inoltre le singole aree di stoccaggio dovranno essere inequivocabilmente delimitate, ad esempio a mezzo muretti di separazione o segnaletica orizzontale.
- 9.63 Ciascuna singola area di stoccaggio di rifiuti singoli o accorpati dovrà essere inoltre dotata di cartellonistica con l'indicazione se si tratta di "rifiuti in ingresso" o "rifiuti prodotti – destinati a recupero" o "rifiuti prodotti – destinati a smaltimento" o "intermedio di lavorazione" (da avviare a terzi o ad altri trattamenti in impianto).
- 9.64 Ciascuna singola area di deposito di "cessati rifiuti" dovrà essere dotata di cartellonistica fissa con l'indicazione della sigla in conformità alla planimetria autorizzata.
- 9.65 I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 9.66 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 9.67 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 9.68 I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 9.69 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare **i 180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Ulteriori prescrizioni

- 9.70 Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 9.71 L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente
- 9.72 Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

- 9.73 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 9.74 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 9.75 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 9.76 Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 9.77 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 9.78 Entro 30 giorni dal ricevimento** del presente provvedimento, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 9.79 La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.
- 9.80 Dovrà essere comunicata, via PEC, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 9.81 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via **PEC, entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 9.82 Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006, che dovrà contenere tutte le informazioni atte a garantire la rintracciabilità dei rifiuti in tutte le fasi di lavorazione e di stoccaggio. Dovrà essere registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 9.83 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 9.84 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 9.85 I piazzali dovranno essere puliti al fine di evitare dispersioni eoliche nell'ambiente circostante e la relativa operazione dovrà essere riportata nel quaderno di manutenzione.

- 9.86 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 9.87 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax o PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di Mira (VE) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto, che influisca in modo significativo sull'ambiente.
- 9.88 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.

D) Tutela delle acque

- 9.89 La vasca V2 dovrà sempre garantire un volume libero pari a 900 m cubi al fine di raccogliere l'eventuale sfioro delle acque di seconda pioggia eccedenti gli 87 mm.
- 9.90 Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- 9.91 La Ditta è tenuta ad installare, prima dell'attivazione dello scarico, un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo.
- 9.92 La data di avvio degli impianti secondo il progetto presentato dalla Ditta, e autorizzati all'esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente al certificato di regolare esecuzione delle opere e di ultimazione dei lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Città Metropolitana di Venezia.
- 9.93 La Ditta deve adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento.
- 9.94 Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio degli impianti e, successivamente, almeno ogni 365 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, analisi delle acque di scarico di ciascun impianto di trattamento su un campione medio compositi di durata commisurata a quella degli scarichi dal pozzetto di campionamento, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, solidi sospesi totali, fosforo totale e idrocarburi totali. Qualora gli eventi piovosi in grado di attivare il suddetto scarico si verificano con frequenza superiore a 365 giorni la ditta dovrà comunicare l'impossibilità di procedere al campionamento e dovrà provvedere a effettuare le analisi nella prima occasione utile, secondo le disposizioni sopra indicate.
- 9.95 Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- 9.96 I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.
- 9.97 A seguito di ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivino scarichi avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

E) Emissioni in atmosfera

9.98 Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti relativamente ai biofiltri dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>
Biofiltro 2	Aria ambiente stabilimento	Polveri	50
		COV	30
		COT	20
		Ammoniaca e ammine (NH ₃)	10
		Composti solforati (H ₂ S)	5
		Metalli cl. I	0,1
		Metalli cl. II	1
		Metalli cl. III	5
		Mercurio	0,1
		IPA	0,1
Biofiltro 3	Aria ambiente stabilimento + biopile	Polveri	50
		COV	30
		COT	20
		Ammoniaca e ammine (NH ₃)	10
		Composti solforati (H ₂ S)	5
		Metalli cl. I	0,1
		Metalli cl. II	1
		Metalli cl. III	5
		Mercurio	0,1
		IPA	0,1

9.99 La ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali sulle emissioni diffuse dei biofiltri eseguendo 6 campionamenti distribuiti in maniera uniforme sulla superficie di ciascuno; all'uopo dovrà essere utilizzato un dispositivo mobile munito di cappa, sulla cui sommità, in centro, sia montato un tubo di scarico con diametro opportuno; su questo tubo deve essere presente il bocchettone per l'esecuzione delle misure. Le determinazioni analitiche, relative ai suddetti campionamenti costituiti ciascuno da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui alla lettera d), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.

9.100 Qualora a seguito dei risultati delle analisi di avvio dell'impianto svolte ai sensi del punto 9.109 si evidenzi la non significatività dei parametri riportati nella precedente tabella di cui al punto 9.98, la ditta potrà chiedere a questa Amministrazione di continuare a effettuare analisi sui soli parametri che risultano significativi e comunque sempre su "polveri", "COT" e "COV".

9.101 La ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui biofiltri nonché le misure di pH e temperatura effettuate con cadenza bimestrale per controllarne l'efficienza.

9.102 Le metodiche di riferimento per i campionamenti sui biofiltri dovranno essere le seguenti:

- UNI EN 15259 per la descrizione del piano di campionamento;
- UNI-EN 13284-1 per la determinazione delle polveri;
- UNI-EN 12619-2013 per la determinazione del TOC;
- UNI-EN 13649 per la determinazione degli SOV;
- UNI 14385 per metalli e UNI 13211 per il Mercurio;

- DM 25/08/200 - Allegato 3 o metodo alternativo proposto dal laboratorio che segue le analisi, per la determinazione di IPA
- 9.103 Il laboratorio dovrà dichiarare nei Rapporti di prova eventuali deviazioni rispetto alle norme utilizzate indicando, in quanto non presente un vero e proprio flusso di emissione, le modalità di campionamento adottate.
- 9.104 La ditta dovrà realizzare, **entro 180 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitivo, una campagna olfattometrica da condurre in punti predeterminati all'interno dello stabilimento ed eventualmente all'esterno in prossimità di recettori sensibili, facendo riferimento alle norme UNI 13275/03. I relativi risultati dovranno essere presentati a questa Amministrazione entro 30 giorni dalla loro elaborazione. Tale campagna sia ripetuta due anni dopo dalla prima, per un opportuno confronto. I relativi risultati dovranno essere presentati a questa Amministrazione entro 30 giorni dalla loro elaborazione.
- 9.105 Il biofiltro deve essere opportunamente dimensionato e mantenuto in modo tale da garantirne sempre l'efficienza di abbattimento.
- 9.106 Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri derivanti dai cumuli posti all'esterno del capannone, l'altezza del cumulo dovrà essere inferiore di almeno un metro rispetto all'altezza del box di contenimento. In alternativa i cumuli dovranno essere umidificati.
- 9.107 Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di **almeno 15 giorni** dovrà pervenire a questa Amministrazione la comunicazione della data di messa in esercizio dei biofiltri;
- 9.108 Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in **90 giorni** dalla data comunicata per la messa in esercizio.
- 9.109 Entro i 45 giorni** successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento da eseguire con le modalità di cui al punto 9.99 e in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Le analisi dovranno essere effettuate secondo la metodiche di cui al punto 9.102.
- 9.110 Dovranno essere comunicate, con un anticipo **di almeno 15 giorni**, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
- 9.111 I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- 9.112 Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.
10. Il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
11. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato, previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
12. Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'estratto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura della società Rem-Tec s.r.l. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Copia dell'estratto, con evidenziata la data di pubblicazione sul BUR dovrà essere inviata a questa provincia entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.

13. Il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle sospensioni previste per legge, considerata la determina dirigenziale prot. n° 96763 del 15.11.2016 di prolungamento del procedimento di valutazione, era fissato al giorno 21.01.2017. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
14. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
15. Il presente provvedimento viene trasmesso mezzo PEC alla società Rem-Tec s.r.l. e al Comune di Mira, alla Regione del Veneto-Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, all'Osservatorio suolo rifiuti di ARPAV, all'AULSS 3 Serenissima, ai VVF dipartimento provinciale di Venezia, al Consorzio di bonifica Acque Risorgive.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente